

Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI

Area: CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. G02364 del 28/02/2014

Proposta n. 3418 del 28/02/2014

Oggetto:

Consorzio CO.LA.RI. s.r.l. - Autorizzazione Integrata Ambientale del Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza ambientale nel territorio della Provincia di Roma prot. n. 595/U del 27 dicembre 2012 per la realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi in località "Monti dell'Ortaccio" nel Comune di Roma Capitale- Revoca.

Proponente:

Estensore	MARCELLI GIAN MARCO	_____
Responsabile del procedimento	GUGLIELMO ARCÀ	_____
Responsabile dell' Area	G. ARCA'	_____
Direttore Regionale	M. MANETTI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Consorzio CO.LA.RI. s.r.l. – Autorizzazione Integrata Ambientale del Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza ambientale nel territorio della Provincia di Roma prot. n. 595/U del 27 dicembre 2012 per la realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi in località "Monti dell'Ortaccio" nel Comune di Roma Capitale- Revoca.

Gestore : CO.LA.RI. s.r.l.
P.IVA e C.F.: 01603081009-06725630583
Sede Legale ed Operativa: Via Del Poggio Fiorito n. 68-00144 Roma

**IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA' E RIFIUTI**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti.

VISTA l'Organizzazione generale interna dell'Amministrazione regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:

- Statuto della Regione Lazio;
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i.;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale del 29 maggio 2013 n. 112 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti" all'Architetto Manuela Manetti;

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

di fonte comunitaria:

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19-11-2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

di fonte nazionale:

- Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. n. 372/99	DM Ambiente 31-01-2005
- Norme in materia ambientale ed, in particolare, la	D.Lgs. n. 152 del 03-04-2006 e

parte quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati	s.m.i.
- Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. n. 59/05	DM Ambiente 29-01-2007
- Attuazione della direttiva 1999/31 relativa alle discariche di rifiuti	Dlgs. n. 36/2003

di fonte regionale:

- Disciplina regionale della gestione dei rifiuti	L.R. n. 27 del 09-07-1998 e s.m.i.
- Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio	DCRL n. 14 del 18-01-2012
- Approvazione metodologia di calcolo delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani della Regione Lazio	Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Lazio n. 15 del 11-03-2005
- Approvazione del documento tecnico "Criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e del D.Lgs. n. 59/2005". Revoca D.G.R. n. 4100/99.	D.G.R. n. 755/2008
- Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e della L.R. 27/98	DGR n. 239 del 18-04-2008
- Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, concernente l'applicazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti – ai sensi dei D.lgs 152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005	DGR n. 239 del 2009 e s.m.i.
- Modifica della D.G.R. n. 239 del 17/04/2009. Prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti	DGR n. 540 del 2009 e s.m.i.

PREMESSO che,

- con provvedimento prot. n. 595/U del 27 dicembre 2012 del Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza ambientale nel territorio della Provincia di Roma è stata rilasciata al Consorzio CO.LA.RI. Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi in località "Monti dell'Ortaccio" nel Comune di Roma Capitale;
- la prescrizione di cui al n. 7) della parte dispositiva del provvedimento citato, subordina l'efficacia dell'autorizzazione stessa alla presentazione, entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso, di garanzie finanziarie che devono essere fornite, da parte del soggetto autorizzato, secondo le modalità richiamate nella D.G.R. n. 239 del 17 aprile 2009;
- a seguito delle diffide emanate dall'Amministrazione regionale con le note prott. n.190766 del 20 maggio 2013, 203308 del 29 maggio 2013, 237062 del 21 giugno 2013, 254102 del 3 luglio 2013 il Consorzio CO.LA.RI. presentava la polizza di assicurazione fidejussoria definitiva a primo rischio rilasciata dalla Forte Asigurari Reasigurari S.A n. I0100000869 nota prot. n. 206 dell'8 luglio 2013 acquisita al prot. regionale n. 263036 del 9 luglio 2013;
- con nota prot. n. 178034 del 18 dicembre 2013 la Regione Lazio rappresentava, in relazione alla polizza di assicurazione fidejussoria definitiva a primo rischio rilasciata dalla Forte Asigurari Reasigurari S.A. trasmessa dal Consorzio CO.LA.RI. con nota prot. n. 206 dell'8 luglio 2013 acquisita al prot. regionale n. 263036 del 9 luglio 2013, che:
 - “da una verifica effettuata presso il Sistema Informativo Anagrafico dell'IVASS (dati aggiornati al 29/11/2013), risulta che la “Forte Asigurari Reasigurari S.A.” è autorizzata al ramo cauzioni e al ramo crediti, a seguito di comunicazione risalente al 4/10/2012.”*
 - e pertanto che non risultava *“rispettata la condizione, sufficiente e necessaria, prevista al punto 2, lettera b) dell'art. 2 “Modalità di presentazione nella fase di esercizio”, del documento tecnico approvato con D.G.R. 239/2009, secondo cui, sono ritenute idonee al rilascio della garanzia finanziaria relativa all'esercizio degli impianti di smaltimento/recupero rifiuti “le imprese di assicurazione opportunamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi e per gli effetti del Testo Unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni, di cui al D.P.R. 449/1959 e s.m.i. che abbiano realmente esercitato, nell'ultimo quinquennio, il ramo cauzioni o il ramo crediti”*
 - e quindi s'invitava il Consorzio CO.LA.RI. a voler provvedere a trasmettere agli uffici regionali una nuova polizza che rispettasse le condizioni poste nella citata D.G.R. n. 239/2009;

- alla predetta comunicazione non seguiva alcun riscontro da parte del Consorzio in oggetto;
- con nota prot. n. GR63475 del 3 febbraio 2014,
 - si diffidava il Consorzio in oggetto “ *a trasmettere entro quindici giorni dalla ricezione della presente, idonea garanzia finanziaria rilasciata da istituto in possesso di tutti i requisiti previsti dalla DGR n.239/2009, ivi compresa l’esperienza quinquennale minima.*”;
 - si rappresentava che “*In difetto, si procederà alla revoca dell’Autorizzazione Integrata Ambientale.*”;
 - si rappresentava inoltre che “*Resta salva la autonoma e separata verifica dell’adempimento di tutte le altre condizioni previste dall’A.I.A. di cui all’atto n.595/U del 27 dicembre 2012.*”
 - si comunicava infine che “*l’originale della garanzia finanziaria prestata e non accettata - in quanto la Società di assicurazione Forte Asigurari Reasigurari S.A. European Insurance Company non dispone del requisito minimo del quinquennio- , potrà essere ritirata dal legale rappresentante di codesta Società o da suo procuratore all’uopo delegato, presso gli Uffici Regionali dell’Area ciclo integrato dei Rifiuti di Via R.R. Garibaldi n. 7, pal. B. piano 4, previo appuntamento telefonico.*”
- con nota prot. n. 20 del 10 febbraio 2014 acquisita al prot. regionale n. 83128 del 11 febbraio 2014 il Consorzio CO.LA.RI. rappresentava che per causa di forza maggiore non era stato possibile neppure procedere all’allestimento della discarica e chiedeva di sospendere la diffida con l’impegno di produrre una ulteriore garanzia in aggiunta a quella in possesso dell’Amministrazione non appena rimosse le cause che impediscono la realizzazione della discarica. In aggiunta a ciò, il Consorzio rappresentava che perdurando l’attuale impedimento ostativo all’allestimento della discarica e a maggior ragione all’esercizio della stessa, la garanzia in questione sarebbe allo stato priva di scopo e come tale palesemente contraria al principio di proporzionalità;

TENUTO CONTO

-che in data 19 febbraio 2014 sono decorsi quindici giorni dalla data di ricezione (4 febbraio 2014) della nota prot. n. GR63475 del 3 febbraio 2014 contenente diffida ai sensi dell’art. 29 *decies* comma 9 lett. a) del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i., senza che il Consorzio CO.LA.RI. abbia presentato - in luogo della garanzia ritenuta inidonea per i motivi sopra indicati- la richiesta garanzia finanziaria conforme alle disposizioni normative di cui alla D.G.R. n. 239/2008;

-che nonostante la prescrizione di cui al n. 7) della parte dispositiva dell’AIA prot. 595/U del 27 dicembre 2012, subordinasse l’efficacia dell’autorizzazione stessa alla presentazione, *entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso*, di garanzie finanziarie secondo le modalità richiamate nella D.G.R. n. 239 del 17 aprile 2009, ad oggi non risulta pervenuta alcuna garanzia finanziaria da parte del Consorzio CO.LA.RI. che sia conforme alla D.G.R. n. 239/2008;

-che la mancata presentazione della garanzia finanziaria è preclusiva di ogni ulteriore valutazione di cause ostative -peraltro non specificate- all'allestimento della discarica e che pertanto non sussistono i presupposti per sospendere il termine della diffida ai sensi dell'art. 29 *decies* comma 9 lett. a) del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i. inoltrata con nota regionale prot. n. GR63475 del 3 febbraio 2014;

TENUTO CONTO altresì che,

- la prescrizione di cui al n. 5) della parte dispositiva del provvedimento citato, subordina il conferimento dei rifiuti nella discarica alla presentazione di un modello idrogeologico, redatto da parte di Università o Ente pubblico di ricerca, su un'area, comprendente l'impianto, sufficientemente vasta da includere i corpi idrici recettori e tutte le fonti di inquinamento potenziali o in atto, evidenziandone i possibili impatti, dal quale risulti inequivocabilmente l'assenza del pericolo di inquinamento della falda;
- con nota prot. n. 16880/14 del 10 febbraio 2014 acquisita al prot. regionale n. 83691 del 11 febbraio 2014 il Dipartimento IV "Servizi di tutela e valorizzazione dell'ambiente" della Provincia di Roma rappresentava che la valutazione effettuata dai tecnici dello stesso Dipartimento provinciale sugli studi effettuati per conto del CO.LA.RI. da due differenti strutture universitarie (Università di Roma- agosto 2013 e Università di Padova-ottobre 2013), in attuazione della prescrizione n. 5 predetta, ha evidenziato, tra l'altro, che:"

- 1) *Sulla base di quanto esposto il rapporto conclude che "non è possibile affermare inequivocabilmente l'assenza di pericolo di inquinamento della falda"[NdR: tratto dalla relazione dell'Università degli studi di Roma(agosto 2013)];*
- 2) *La relazione dell'Università di Padova, come evidenziato anche nella relazione del DICEA (NdR: Dip. Ingegneria Civile Edile e Ambientale dell'Università degli Studi di Roma),*

a."non esclude la presenza di una falda superficiale che verrebbe solo deviata dalle opere di impermeabilizzazione dell'invaso, raggiungendo in caso di eventi estremi a ridosso del polder quasi una quota +4m rispetto alla quota attuale;

b. non vengono segnalate problematiche rispetto al piano di imposta del polder, come invece evidenziato nella relazione del DICEA, in quanto prevedono che il tetto delle argille dovrà essere individuato di volta in volta durante la costruzione del polder stesso.

c. le caratteristiche di permeabilità del sito, individuate correttamente dal DICEA che ne evidenzia i valori ben al di sopra di quanto previsto dalla normativa, non vengono opportunamente considerate dall'Università di Padova"

La valutazione dei due studi universitari effettuata dalla Provincia conclude, infine, che “L’impostazione progettuale di una discarica in un sito non idoneo, prevedendo un impermeabilizzazione con polder, onde isolarla lateralmente, è viziata nella sua impostazione in quanto forzatura della norma che richiede un sito idoneo a prescindere, pertanto con caratteristiche di permeabilità idonee e una falda che nella sua massima escursione resti in un franco di 2 metri.

Il sito di Monti dell’Ortaccio per le sue caratteristiche idrogeologiche e di permeabilità non può essere considerato idoneo ed inoltre le scelte progettuali per la sua tenuta in sicurezza la trasformerebbero, in caso di evento piovoso eccezionale (vedi relazione dell’Università di Padova), con il polder ad impedire il naturale flusso delle acque, “in un catino immerso nell’acqua” o in una “discarica galleggiante.” ;

- con la nota suindicata il Dipartimento provinciale invitava la Direzione regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti a voler tener conto, per l’adozione degli atti di propria competenza, anche della non idoneità del sito ad ospitare una discarica per rifiuti speciali non pericolosi;

CONSIDERATO che l’art. 29 *decies* comma 9 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. prevede, con riferimento all’Autorizzazione Integrata Ambientale, che in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza dell’autorizzazione, l’autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni (lett. c)) “c) *alla revoca dell’autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell’impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l’ambiente*”;

RITENUTO , per le ragioni suesposte, che il Consorzio CO.LA.RI. :

- non si è adeguato alla prescrizione imposta con la diffida regionale inoltrata con nota prot. n. GR63475 del 3 febbraio 2014;
- non ha rispettato, sulla scorta di quanto rappresentato dalla Provincia di Roma, la prescrizione di cui al n. 5) della parte dispositiva dell’autorizzazione integrata ambientale prot. n. 595/U del 27 dicembre 2012 che prevede la presentazione di un modello idrogeologico redatto da parte di Università o Ente pubblico di ricerca dal quale risulti inequivocabilmente l’assenza del pericolo di inquinamento della falda in quanto ha semmai presentato uno studio universitario (Università di Roma - agosto 2013) dal quale risulta che “*non è possibile affermare inequivocabilmente l’assenza di pericolo di inquinamento della falda*” ; inoltre, da una valutazione tecnica effettuata dalla Provincia sui due studi citati è emerso che, stante la inidoneità del sito, la realizzazione della discarica potrebbe comportare, alle condizioni specificate, una situazione di pericolo e di danno per l’ambiente;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all'adozione del presente atto di revoca dell' Autorizzazione Integrata Ambientale prot. n. 595/U del 27 dicembre 2012 rilasciata dal Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza ambientale nel territorio della Provincia di Roma per la realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi in località "Monti dell'Ortaccio" nel Comune di Roma Capitale, ai sensi del succitato art. 29-*decies*, comma 9, lettera c), del D. lgs. 152/2006 e s.m.i.,

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che s'intendono parte integrante e sostanziale del presente atto,

- b) di revocare, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 9, lettera c), del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. l'Autorizzazione Integrata Ambientale prot. n. 595/U del 27 dicembre 2012 rilasciata a favore del Consorzio CO.LA.RI. con sede legale in Via Del Poggio Fiorito n. 68-00144 Roma- P.IVA 01603081009 dal Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza ambientale nel territorio della Provincia di Roma per la realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi in località "Monti dell'Ortaccio" nel Comune di Roma Capitale;
- c) di disporre che il presente Provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.);
- d) di stabilire che il presente atto sarà notificato al Consorzio CO.LA.RI., sopra indicato, dal Direttore Regionale della Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti e trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all'ISPRA, alla Provincia di Roma, al Comune di Roma Capitale, nonché all'ARPA Lazio – Sezione Provinciale di Roma;
- e) di stabilire che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 del D. lgs. n. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

Il Direttore

.....
(Arch. Manuela Manetti)